



Allegato A

Approvato con deliberazione C.C. n. 27 del 20.05.2022



COMUNE DI ASSEMINI

PROVINCIA DI CAGLIARI

Area Urbanistica – Edilizia - SUAPE

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Sindaco
Sig.ra Sabrina Licheri

Assessore al Lavoro e Sviluppo Economico
Dott. Diego Corrias

Responsabile Area
Urbanistica-Edilizia-Suape
Geom. Carlo Barletta

Gruppo di lavoro
Geom. Carlo Barletta
Geom. Antonio Setzu
Geom. Efisio Mattana
Sig.ra Dessì Cinzia
Sig.ra Burrai Piera
Sig.ra Scalas Tiziana
Sig. Flavio Scano



CAPO I – OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1 – Ambito di applicazione

Art. 2 – Definizioni

CAPO II – NORME GENERALI

Art. 3 – Esercizio dell'attività

Art. 4 – Requisiti di accesso e di esercizio dell'attività

Art. 5 – Esercizio dell'attività in forma itinerante

Art. 6 – Esercizio dell'attività mediante posteggio

CAPO III - CRITERI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE E UTILIZZO DEI POSTEGGI

Art. 7 – Piano per il commercio sulle aree pubbliche

Art. 8 – Assegnazione e durata delle concessioni

Art. 9 – Criteri di selezione per le assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati

Art. 10 – Assegnazione di posteggi nei mercati e nelle fiere di nuova istituzione e di posteggi isolati

Art. 11 – Assegnazione posteggi resisi disponibili o di nuova istituzione nei mercati e nelle fiere di nuova istituzione e in quelli già esistenti

Art. 12 – Prestatore proveniente da uno stato appartenente alla U.E.

Art. 13 – Operazioni di spunta nei mercati o fiere

Art. 14 – Numero massimo posteggi assegnabili nella stessa area mercatale o nella stessa fiera

Art. 15 – Ampliamento dei posteggi

Art. 16 – Tributi comunali

Art. 17 – Esercizio dell'attività in assenza di titolare

CAPO IV – MERCATI

Art. 18 – Mercati

Art. 19 – Operazioni di spunta

Art. 20 – Regolamentazione dell'attività di vendita

Art. 21 – Migliorie

Art. 22 – Scambio del posteggio

Art. 23 – Normativa igienico sanitario

Art. 24 – Mercato dei prodotti agricoli

CAPO V – FIERE

Art. 25 – Individuazione delle fiere

Art. 26 – Classificazione delle fiere

Art. 27 – Regolamentazione dell'attività di vendita

Art. 28 – Modalità di partecipazione alle fiere

CAPO VI – MANIFESTAZIONI A CARATTERE STRAORDINARIO

Art. 29 – Manifestazioni a carattere straordinario e sagre

CAPO VII – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON STRUTTURE AMOVIBILI

Art. 30 – Tipologia di attività

Art. 31 – Durata delle concessioni

Art. 32 – Licenze e autorizzazioni

Art. 33 – Obblighi del concessionario

Art. 34 – Canone annuale

Art. 35 – Revoca e decadenza

Art. 36 – Risoluzione

CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 – Revoca dell'autorizzazione, concessione di posteggio o D.U.A.

Art. 38 – Sospensione del titolo abilitativo

Art. 39 – Sanzioni



CAPO I OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento, costituisce parte integrante e sostanziale del Piano comunale per il Commercio su aree pubbliche (Allegato A) e disciplina l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nel territorio comunale, come individuate dal medesimo Piano, nel rispetto di quanto previsto da:

- Decreto Legislativo del 26.03.2010, n. 59 “attuazione della direttiva dell'Unione Europea 2006/123/CE (Direttiva Bolkenstein) relativa ai servizi di mercato interno;
- *Legge 30 dicembre 2018, n.145 (in particolare art. 1, comma 686)*
- Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 114 “riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
- Legge Regionale 18.05.2006, n. 5, “disciplina generale delle attività commerciali”;
- Legge Regionale 20.10.2016, n. 24 e ss.mm.ii., “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”
- Criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche, approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 15/15 del 19/04/2007;
- Modalità di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche per l'esercizio del commercio approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 67/26 del 31.12.2020;
- Decreto Legislativo del 18/05/2001, n. 228 “*orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della Legge 05.03.2001 n. 57;*
- l'Intesa della Conferenza unificata Regioni e Province Autonome del 05/07/2012;
- la risoluzione MISE n. 146930 del 11.09.2013, con la quale afferma che per “...le attività esercitate in chioschi su area pubblica, si applicano le disposizioni comunitarie in materia di procedure di selezione previste dal D.Lgs. n. 59/2010”;
- l'Intesa della Conferenza unificata Regioni e Province Autonome del 24/03/2016 che da attuazione alla Conferenza Unificata del 16/07/2015;
- Regolamento CE 852/2004 e 853/2004, sull'Igiene dei Prodotti Alimentari.
- circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 3794 del 12.03.2014.

Il presente Regolamento costituisce parte integrante e sostanziale del Piano Comunale per l'esercizio del commercio su area pubblica. Entrambi mantengono efficacia fino all'adozione di un nuovo Piano e Regolamento.

Art. 2 – Definizioni

Agli effetti del presente regolamento e della normativa soprarichiamata si intende:

- a. “**Commercio su aree pubbliche**” attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche, escluso il demanio marittimo, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
- b. “**Aree pubbliche**” Strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate di servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico, fatta eccezione per quelle del demanio marittimo.
- c. “**Posteggio**” la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
- d. “**Posteggio libero**” posteggio all'interno di un mercato che sia esclusivamente riservato alle produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale o dell'agro-alimentare, o che per loro natura abbiano carattere stagionale, o che per tipologia siano assenti negli altri posteggi del mercato, esclusivamente a disposizione degli operatori in forma itinerante.
- e. “**Posteggio isolato**” posteggio ubicato in area pubblica o privata, di cui il Comune abbia la disponibilità, destinato all'esercizio dell'attività commerciale, non ricadente in area mercatale
- f. “**Posteggio isolato a settore merceologico esclusivo**” posteggio ubicato in area pubblica o privata,



di cui il Comune abbia la disponibilità, destinato all'esercizio dell'attività commerciale che per loro ubicazione abbiano tipologia merceologica esclusiva, non ricadente in area mercatale

- g. **“Mercato”** l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione dei pubblici servizi.
- h. **“Mostre mercato o mercatini tematici:** manifestazioni sul suolo pubblico o privato, di cui il comune abbia disponibilità, concernenti particolari specializzazioni merceologiche, quali antiquariato, anticaglie, cose usate, libri, stampe, fiori e piante, oggetti da collezione, animali, ecc..
- i. **“Fiera”** manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
- j. **“Manifestazione a carattere straordinario”:** la manifestazione a carattere culturale, sportivo, ricreativo, politico o benefico, non avente cadenza fissa o periodica, in occasione della quale viene svolta su area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, attività di commercio e somministrazione complementare alla manifestazione stessa;
- k. **“Concessione”** il titolo che consente, di occupare uno spazio pubblico nell'ambito di una manifestazione, di un mercato, fiera o di un posteggio isolato, per esercitare l'attività di cui all'autorizzazione all'esercizio di commercio su area pubblica;
- l. **“Spunta”** operazione per l'assegnazione transitoria dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione del mercato o fiera. Avviene all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si verificano i precari presenti al mercato e si provvede all'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati, per quella giornata, purché gli stessi siano a ciò attrezzati;
- m. **“Spuntista”** operatore titolare di autorizzazione all'esercizio di commercio su area pubblica che concorre, mediante partecipazione alla spunta, all'assegnazione di un posto non occupato dal suo titolare o non ancora assegnato, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato;
- n. **“Presenze in un mercato o in una fiera”**, numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato o fiera partecipando alle spunte, che vanno cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio, purché derivanti da cause indipendenti dalla sua volontà;
- o. **“Miglioria”** possibilità per un operatore concessionario di posteggio di richiedere il trasferimento in un altro posteggio libero, all'interno di uno stesso mercato fiera e nell'ambito dello stesso settore merceologico
- p. **“Settore merceologico”** l'attività commerciale può essere riferita al settore non alimentare e alimentare; l'esercizio di quella alimentare richiede il possesso dei requisiti professionali di cui al combinato disposto dell'art. 2 comma 4 della L.R. 5/2006 e dell' art. 71 comma 6 del D.Lgs. 59/2010;
- q. **“Produttore agricolo”** l'imprenditore agricolo che vende al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda così come individuato dal D.Lgs. 18/05/2001, n. 228 e successive modificazioni ed integrazioni;
- r. **“Hobbista/operatore del proprio ingegno”** chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.

CAPO II - NORME GENERALI

Art. 3 – Esercizio dell'attività

- 1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
 - a) mercati e fiere
 - b) su posteggi dati in concessione, isolati o fuori mercato.
 - c) manifestazione a carattere straordinario e sagre.

L'esercizio del commercio di prodotti alimentari sulle aree pubbliche è soggetto:



- alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.
- alle norme tecniche di prevenzioni incendi come espressamente indicate nella circolare del

Ministero dell'Interno prot. n. 3794 del 12.03.2014.

Art. 4 – Requisiti di accesso e di esercizio dell'attività

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla [legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#), o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla [legge 31 maggio 1965, n. 575](#), ovvero a misure di sicurezza;

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'[articolo 2, comma 3, del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252](#). In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) *avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;*
- b) *avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;*
- c) *essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie*



6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

1. L'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica richiede l'iscrizione dell'operatore commerciale al registro delle imprese nonché l'essere in possesso di un DURC regolare e in corso di validità, nei limiti consentiti dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 67/26 del 31.12.2020 di cui all' art. 11 dell'allegato "B".
2. Il titolo abilitativo è acquisibile anche da coloro che hanno un debito contributivo con l'INPS purché ne abbiano ottenuto la rateizzazione.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo in materia di accesso alla professione si rimanda integralmente alla normativa regionale e nazionale e alle eventuali modifiche e/o integrazioni della stessa.

Art. 5 – Esercizio dell'attività in forma itinerante

Il titolo abilitativo all'esercizio di vendita su aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante può essere acquisita dalle persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative e consorzi, rispettivamente presentando, attraverso la Piattaforma Regionale SUAPE la Dichiarazione Unica Autocertificativa al Comune di residenza se persona fisica oppure di sede legale se società, cooperativa o consorzi, ivi compresi eventuali raggruppamenti, da chi li rappresenta legalmente, mediante dichiarazione di possesso dei requisiti morali e, per il settore alimentare, anche dei requisiti professionali ai sensi dell'art. 2 della L.R. 18/05/2006 n. 5.

Oltre ai soggetti di cui al precedente capoverso, l'attività di vendita su area pubblica può essere svolta anche dagli imprenditori agricoli, secondo le modalità di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 228/2001, nonché dagli hobbisti e dagli operatori del proprio ingegno, secondo limiti e modalità imposti dalle norme vigenti, per la cui disciplina di dettaglio si fa rimando a specifici atti di regolamentazione nelle more dei quali si applica, ove compatibile, la disciplina del presente regolamento.

L'autorizzazione abilita, su tutto il territorio nazionale, alla partecipazione alle operazioni di spunta nei mercati e nelle fiere, alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trova per motivi di lavoro, studio, cura, di intrattenimento o svago.

La DUA può avere ad oggetto l'esercizio di attività alimentare e/o non alimentare e nel primo caso il titolare della DUA se persona fisica, il legale rappresentante se persona giuridica o il preposto nominato all'esercizio, dev'essere in possesso del requisito professionale di cui al combinato disposto dell'art. 2, comma 4 della L.R. 5/2006 e dell'art. 71 comma 6 del D.Lgs. 59/2010.

L'autorizzazione medesima abilita anche alla somministrazione di alimenti e bevande e l'abilitazione deve risultare in modo espresso nel titolo abilitativo.

L'esercizio dell'attività in forma itinerante può essere svolto su qualsiasi area pubblica, con qualsiasi mezzo, nel rispetto delle disposizioni in materia di circolazione stradale, per il tempo strettamente necessario a soddisfare le richieste di acquisto da parte degli utenti acquirenti e comunque per non più di tre ore incluso in esse il periodo di preparazione e pulizia dei luoghi, purché adibito e, in caso di alimenti anche idoneo dal punto di vista igienico sanitario, sia al trasporto che all'esposizione della merce.

In ogni caso le attrezzature di vendita e la merce non possono essere poste a contatto con il terreno.

L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito, a condizione che la sosta dei relativi veicoli sia compatibile e non si tratti di zone a ciò interdette, per motivi di viabilità, igienico sanitarie o di pubblico interesse, espressamente indicate nel Piano a cui il presente Regolamento è allegato.

È vietata la sosta a non meno di 100 metri da altre attività della stessa categoria merceologica e a non meno di 200 metri dall'area mercatale o dalla fiera nel giorno in cui la stessa si svolge.

Le presenti disposizioni si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei prodotti propri in forma itinerante.

Qualora l'operatore prolunghi la sosta e, addirittura, depositi al suolo la propria merce, ovvero installi banchi per l'esposizione, dovrà essere sanzionato, per attività svolta in assenza di autorizzazione, con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.500,00 a Euro 15.000,00, nonché la sanzione accessoria della



confisca della merce e relative attrezzature.

Art. 6 – Esercizio dell'attività mediante posteggio

L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica svolto su posteggio è soggetta ad apposita autorizzazione, rilasciata contestualmente alla concessione del posteggio.

L'autorizzazione viene rilasciata, a persona fisica, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative, rispettivamente dal Comune di residenza oppure di sede legale della società o cooperativa ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.

La presentazione della DUA di cui all'art. 1 commi 16-22 della L.R. 3/2008, che abilita all'esercizio dell'attività di cui al presente articolo, avverrà dopo la concessione del posteggio assegnato mediante procedure di selezione e previa verifica positiva dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e del possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) o di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali, nei limiti consentiti dalla Deliberazione Giunta Regionale n. 67/26 del 31.12.2020 di cui all' art. 11 dell'allegato "B".

La DUA può avere ad oggetto l'esercizio di attività alimentare e/o non alimentare e nel primo caso il titolare se persona fisica, il legale rappresentante se persona giuridica o il preposto nominato all'esercizio, dev'essere in possesso del requisito professionale di cui al combinato disposto dell'art. 2, comma 4 della L.R. 5/2006 e dell'art. 71 comma 6 del D.Lgs. 59/2010.

Il titolare di posteggio è tenuto ad esibire la DUA agli organi di vigilanza unitamente alla ricevuta definitiva rilasciata dal SUAPE al momento di presentazione della stessa ed è anche obbligato a comunicare allo stesso qualunque variazione inerente la propria ditta.

Nel caso in cui vengano messe in vendita merci per le quali la normativa di settore prevede il rilascio di apposita licenza, attestazione, comunicazione o altro titolo abilitativo previsto dal T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, tale documento dovrà essere esibito agli organi di Vigilanza.

CAPO III

CRITERI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE E UTILIZZO DEI POSTEGGI

Art. 7 – Piano per il commercio sulle aree pubbliche

Le aree destinate al commercio su area pubblica, così come definite dall'art. 2 del presente regolamento e dai Criteri di attuazione del commercio su Aree Pubbliche approvati con delibera di G.R. n. 15/15 del 19/04/2007, sono individuate dal Consiglio Comunale nel Piano per il Commercio sulle aree pubbliche del quale il presente Regolamento costituisce allegato.

Il Piano individua le singole aree destinate a sede del commercio su area pubblica, le relative planimetrie sono puramente indicative e l'Amministrazione ha facoltà di modificarle in via straordinaria e temporanea con provvedimento del Sindaco e sono di seguito elencate:

- Tavola n°1 – Area Mercatale (carrabile) – Corso America e traverse;
- Tavola n°2 – Area Mercatale (carrabile) – Via Sicilia;
- Tavola n°3 – Area Mercatale (carrabile) – Via Londra – P.zza delle Regioni;
- Tavola n°4 – Fiera/Mostra Mercato (carrabile) – P.zza delle Regioni;
- Tavola n°5 – Fiera/Mostra Mercato (non carrabile) – P.zza Santa Lucia;
- Tavola n°6 – Posteggi isolati (carrabile) – P.zza delle Regioni;
- Tavola n°7 – Posteggi isolati (carrabile) – SKATE PARK Corso Asia;
- Tavola n°8 – Posteggi isolati a settore merceologico esclusivo (carrabile) – Fronte Cimitero;
- Tavola n°9 – Fiera/Mostra Mercato (non carrabile) – P.zza. Della Conciliazione;
- Tavola n°10 – Fiera/Mostra Mercato (non carrabile) – P.zza. San Pietro;
- Tavola n°11 – Fiera/Mostra Mercato (non carrabile) – P.zza. Repubblica;
- Tavola n°12 – Fiera/Mostra Mercato (non carrabile) – P.zza. Sacro Cuore.



Art. 8 - Assegnazione e durata delle concessioni

Le concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica vengono rilasciate attraverso procedure di selezione, previa pubblicazione del relativo avviso pubblico nel bollettino ufficiale regionale e all'albo pretorio comunale, e hanno una durata di anni 12 e non possono essere rinnovate/prorogate.

Art. 9 – Criteri di selezione per le assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione viene operata esclusivamente tramite bandi pubblici ai quali possono partecipare tutti gli operatori economici del commercio su area pubblica, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4, e di quelli ulteriori e specifici richiesti dal bando.
2. I posteggi messi a bando sono assegnati mediante concessione secondo la graduatoria delle domande pervenute e dichiarate ammissibili, sulla base dei requisiti previsti per la partecipazione al bando e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa del settore.
3. Agli imprenditori agricoli è assegnato un congruo numero di posteggi, comunque non inferiore al 30 per cento di quelli messi a bando, sempre che siano compatibili con le caratteristiche del mercato e con le disposizioni in vigore;
4. Il punteggio totale terrà conto dell'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell'eventuale dante causa.
5. In via residuale, a parità di punteggio totale la domanda è valutata in base alla maggior anzianità di iscrizione al Registro delle imprese commercio su aree pubbliche, come valore assoluto.
6. La graduatoria per ogni singolo posteggio a risultato del bando sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune entro 15 giorni dalla sua redazione e nelle ulteriori forme che si ritengono necessarie per consentire la massima diffusione della notizia.
7. Qualora lo stesso soggetto giuridico risulti assegnatario di un numero di posteggi superiori a due per ciascun settore merceologico (due alimentari e due non alimentari) dovrà rinunciare, comunicandolo al Comune entro dieci giorni della pubblicazione della graduatoria a uno o più dei posteggi assegnatigli. In mancanza di tale comunicazione il Comune procede d'ufficio a revocare il numero di posteggi in esubero escludendo dalla graduatoria le ultime istanze presentate in ordine cronologico ed assegnandoli al soggetto che segue nella graduatoria di posteggio.
8. Qualora non vi siano domande concorrenti per il posteggio o per i posteggi interessati, il Comune procede a nuova selezione come posteggio libero.

Art. 10 – Assegnazione di posteggi nei mercati e nelle fiere di nuova istituzione e di posteggi isolati.

Nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica nei mercati o nelle fiere di nuova istituzione si applicano i criteri specifici richiesti dal bando.

A parità di punteggio si applica il criterio della anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche.

Art. 11 – Assegnazione posteggi resisi disponibili o di nuova istituzione nei mercati e nelle fiere di nuova istituzione e in quelli già esistenti

Nel caso di assegnazione di posteggi di nuova istituzione in mercati già esistenti, nonché di posteggi divenuti liberi siti in mercati già istituiti, si applicano i criteri di cui all'art. 9 del presente regolamento.

Art. 12 - Prestatore proveniente da uno Stato appartenente alla U.E.

Con riferimento alla partecipazione alle procedure di selezione di prestatore proveniente da uno Stato dell'Unione Europea, il possesso dei requisiti di priorità è attestato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.

Art. 13 – Operazioni di spunta nei mercati o fiere

Per l'assegnazione transitoria dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione nel mercato o nella fiera, per la sola giornata di svolgimento, si applica il criterio del maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa,



indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. Il computo delle presenze avviene sulla base della documentazione all'uopo acquisita dal Comune.

- 1) All'ora stabilita per l'inizio delle vendite nel giorno in cui si svolge il mercato o la fiera, gli addetti facenti parte del Corpo di Polizia Locale o delegati dall'Amministrazione, effettuano le operazioni di spunta a cui possono partecipare tutti gli operatori presenti personalmente, e non mediante persona a ciò delegata, con le attrezzature idonee, in possesso di valido titolo abilitativo all'esercizio di commercio su area pubblica che non preveda la concessione di posteggio in altro mercato in quello stesso giorno.
- 2) Il posteggio verrà assegnato sulla base della specializzazione merceologica e nel rispetto della posizione nella graduatoria delle presenze per quel mercato e per quella specializzazione merceologica. In caso di parità viene preferito colui che possiede maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese anche non continuativo.
- 3) Sarà assegnata la presenza a tutti gli operatori che abbiano partecipato alle operazioni e non verrà assegnata a coloro che pur avendo avuto la possibilità di esercitare in quella giornata abbiano rifiutato senza giustificato motivo, fatti salvi i casi di forza maggiore.
- 4) Verranno cancellati dalla graduatoria di spunta coloro che non si sono presentati alle operazioni di spunta per un periodo consecutivo pari a due anni, oppure che non abbiano ottenuto una presenza nel mercato o nella fiera da almeno cinque anni computati in modo continuativo.
- 5) Gli operatori assegnatari di posteggio devono essere presenti nel posteggio oggetto di concessione entro l'orario stabilito per le operazioni di spunta, altrimenti saranno considerati assenti.
- 6) È obbligatoria la permanenza degli operatori titolari, nonché degli assegnatari a seguito di spunta presso il posteggio, per tutta la durata del mercato o fiera, fatti salvi i casi di necessità o forza maggiore. In caso contrario vien considerato assente a tutti gli effetti.

In assenza di imprenditori agricoli o in mancanza della copertura dei posteggi loro riservati, l'assegnazione di tali posteggi viene effettuata con le modalità di cui al presente articolo agli altri operatori che partecipano alle operazioni di spunta.

Art. 14 - Numero massimo di posteggi assegnabili nella stessa area mercatale o nella stessa fiera

Un medesimo soggetto giuridico non può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico nella medesima area mercatale/fiera e quindi:

- il medesimo soggetto può essere titolare o possessore, nel massimo, di 4 posteggi, ossia 2 per il settore alimentare + 2 per il settore non alimentare;

Art. 15 – Ampliamento dei posteggi

La modifica dei posteggi in un mercato o fiera può avvenire esclusivamente in occasione di una ristrutturazione del mercato o fiera, con apposito atto del Consiglio Comunale che modifichi il presente regolamento e il relativo Piano.

La modifica dei posteggi isolati o fuori mercato, su richiesta del titolare, può avvenire in qualunque momento con atto del Responsabile del Servizio comunale di competenza, acquisiti gli ulteriori pareri necessari da parte di Enti o Servizi comunali a ciò preposti.

Art. 16 – Tributi comunali

Il rilascio della concessione relativa a tali attività determina in capo al concessionario l'onere del pagamento del Canone Unico per l'occupazione delle aree pubbliche secondo le modalità previste nel relativo Regolamento Comunale approvato con Delibera del Consiglio Comunale in data 24/03/2021 n. 12 e della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) secondo le modalità previste nel relativo Regolamento Comunale approvato con Delibera del Consiglio Comunale in data 24/03/2021 n. 13, ed in particolare l'art. 12, esclusivamente nel caso in cui sia accertata la presenza dell'operatore titolare o dell'assegnatario a seguito di spunta.

ART. 17 – Esercizio dell'attività in assenza del titolare

1. In assenza del titolare del titolo abilitativo o di uno dei soci nel caso di impresa svolta in forma societaria, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito esclusivamente ai suoi dipendenti e/o collaboratori.



2. Il rapporto tra l'impresa ed il soggetto che la conduce in assenza del titolare è comprovato mediante *dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi degli articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) nella quale si attesti il tipo di rapporto e la sua durata.*
3. *La dichiarazione di cui al comma 2 sottoscritta da entrambi gli interessati, titolare e sostituto, corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento dei firmatari, deve essere esibita in originale, unitamente al titolo abilitativo, a richiesta degli organi di vigilanza.*
4. *Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche agli imprenditori agricoli che esercitano nei posteggi dati in concessione o ottenuti mediante le operazioni di spunta la vendita prevista dal D. Lgs. 18 maggio 2001, n°228.*
5. *Nell'ipotesi che l'attività esercitata riguardi anche la vendita di prodotti sottoposti al possesso di licenza di Polizia ai sensi del precedente articolo 6. Il sostituto del titolare dovrà risultare anche nominato rappresentante nella conduzione della licenza come previsto dall'articolo 8 del TULPS.*

CAPO IV - MERCATI

Art. 18 - Mercati

Le aree destinate ai mercati, così come definite dall'art. 2 del presente regolamento e dai Criteri di attuazione del commercio su Aree Pubbliche approvati con delibera di G.R. n. 15/15 del 19/04/2007, sono individuate dal Consiglio Comunale nel Piano per il Commercio sulle aree pubbliche del quale il presente Regolamento costituisce allegato.

Il Piano individua le singole aree destinate a sede di mercato come indicato nelle planimetrie allegate

L'Amministrazione ha facoltà di modificare in via straordinaria e temporanea orari e durata dei singoli mercati con provvedimento del Sindaco, per consentire la realizzazione su area pubblica di particolari eventi considerati prioritari. Di tali provvedimenti sono previamente informate le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello Regionale.

Il Sindaco per motivi contingibili ed urgenti può procedere allo spostamento, sospensione, trasferimento temporaneo, riduzione dei posteggi previa comunicazione alle Associazioni di categoria con indicazione espressa dei termini necessari al ripristino delle condizioni di normalità.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di stabilire, di propria iniziativa o su istanza delle stesse Associazioni di categoria o della maggioranza degli operatori ambulanti titolari di posteggio, l'eventuale edizione aggiuntiva rispetto a quella stabilita dal regolamento in occasione di particolari eventi o festività.

Agli imprenditori agricoli, di cui al D.Lgs. 18.05.2001, n. 228, dev'essere assegnato un numero di posteggi comunque non inferiore al 30%.

Art. 19 – Operazioni di spunta

Per l'assegnazione transitoria dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione nel mercato gli operatori devono presentarsi entro l'orario stabilito per l'inizio delle vendite nel giorno in cui si svolge il mercato, agli addetti del Corpo di Polizia Locale o delegati dall'Amministrazione che effettuano le relative operazioni nel mercato in argomento.

Alle operazioni di spunta possono partecipare, personalmente, i titolari della autorizzazione all'esercizio di commercio su area pubblica, con le attrezzature idonee.

Art. 20 – Regolamentazione dell'attività di vendita

per il corretto e regolare svolgimento dell'attività mercatale, gli operatori commerciali sono tenuti all'osservanza delle seguenti specifiche prescrizioni:

- a) Divieto assoluto di porre in essere azioni e comportamenti che possono arrecare danno alle piante (tagli, infissione di chiodi, ecc.....), al verde pubblico o a manufatti pubblici e privati presenti nell'area mercatale;



- b) Non è consentito l'abbinamento dei banchi, anche se i titolari sono legati da vincoli di parentela o affinità;
- c) Obbligo di mantenere in ordine lo spazio occupato e di provvedere, a fine vendita, al deposito ordinato – precisamente: materiale fuso in sacchi idonei, cartone piegato e impilato, cassette impilate - dei rifiuti nello spazio medesimo;
- d) Divieto assoluto, al termine delle operazioni di vendita, di lasciare sull' area pubblica utilizzata: scarti delle merci vendute, contenitori in cartone, cassette in legno, se non depositati con ordine – precisamente: materiale sfuso in sacchi semitrasparenti, cartone piegato e impilato, cassette impilate -negli spazi assegnati ai singoli esercenti;
- e) Divieto assoluto di imbrattare il suolo pubblico e le aree adibite a verde pubblico con liquidi di qualsiasi genere;
- f) Obbligo tassativo di attuare tutti gli accorgimenti necessari a garantire la quiete e il riposo degli abitanti contermini nell'effettuazione delle attività di montaggio, allestimento nonché smontaggio delle attrezzature di vendita;
- g) Obbligo tassativo di occupare esclusivamente la superficie corrispondente al posteggio assegnato e contestuale corrispondente divieto assoluto di occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata, anche se con piccole sporgenze, merce appesa, sporto di tende poste a qualsiasi altezza rispetto al suolo salva, in quest'ultimo caso, una tolleranza di cm.20 rispetto alla dimensione ed alla delimitazione del posteggio assegnato;
- h) Divieto assoluto di occupare con espositori, merce, veicoli anche se attrezzati alla vendita - le aree destinate a verde pubblico nonché gli spazi comuni o riservati al transito di veicoli e/o pedoni;
- i) Obbligo tassativo di mantenere al minimo il volume di apparecchiature e mezzi sonori, di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, compact disc ecc., di giocattoli o altri articoli per non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi ed ai frequentatori del mercato.
- j) Il rispetto delle disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite da Leggi, Regolamenti e Ordinanze in materia.

L'inosservanza delle prescrizioni sopra indicate comporta, in caso di recidiva, la revoca del posteggio, se assegnato in concessione, oppure la perdita della posizione in graduatoria in caso di spuntista.

Vigilanza, adozione di interventi atti a garantire il regolare svolgimento della fiera, accertamento e contestazione delle infrazioni alle prescrizioni di cui al comma precedente competono alla Polizia Municipale ed alle Forze dell'Ordine.

Art. 21 – Migliorie

Prima della pubblicazione del Bando per l'assegnazione di posteggi il Comune provvede ad espletare il bando di miglitoria attraverso il quale verranno pubblicizzati i posteggi liberi che si intendono assegnare con successiva procedura di selezione.

Gli operatori concessionari in quel mercato potranno presentare domanda per l'assegnazione in sostituzione del posteggio di cui sono attualmente titolari.

La graduatoria verrà redatta sulla base della maggiore anzianità di concessione di suolo pubblico nel mercato in argomento da parte dell'azienda partecipante. In caso di parità tra due o più operatori prevale colui che possiede maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese. In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.

L'assegnazione di un posteggio a seguito di miglitoria non modifica la durata e la scadenza della concessione originaria.

Nel caso di operatore che partecipa al bando di miglitoria in qualità di gestore dell'azienda, è richiesto anche il nulla osta alla miglitoria da parte dell'effettivo proprietario dell'azienda medesima.

Art. 22 – Scambio del posteggio

È ammesso nell'ambito dello stesso mercato lo scambio consensuale di posteggio nel rispetto del settore merceologico di appartenenza all'interno dello stesso, previa preventiva richiesta a firma di entrambi i titolari dei posteggi interessati.

Lo scambio consensuale dei posteggi non comporta la variazione della durata della concessione che rimane immutata in capo ai soggetti originari.

Art. 23 – Normativa igienico sanitaria

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite da Leggi, Regolamenti e Ordinanze in materia.

Art. 24 – Mercato dei prodotti agricoli

È l'attività di promozione e vendita dei prodotti agricoli derivanti dalla coltivazione del suolo e i prodotti della loro prima trasformazione che si tiene periodicamente nell'area pubblica di proprietà comunale come individuata dal Piano per il commercio sulle aree pubbliche e su richiesta delle singole Associazioni.

L'esercizio dell'attività è disciplinata dal D.Lgs. 18.05.2001, n. 228 e dall'art. 1, della Legge 27.12.2006, n. 296 e dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.11.2007.

I produttori agricoli iscritti nel registro delle imprese possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante, su tutto il territorio nazionale dopo aver presentato la comunicazione di cui all'art. 4 del D.Lgs. 228/2001 nelle modalità previste dalla Legge Regionale 20.10.2016, n. 24 e ss.mm.ii., al Comune in cui ha sede l'azienda di produzione.

Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e leggibile il luogo di origine di ogni prodotto e l'impresa produttrice e tenere nettamente separati i prodotti non provenienti dalla propria azienda. La superficie espositiva di questi ultimi prodotti non può essere superiore a un terzo della superficie espositiva oggetto della concessione. Dev'essere rispettato in ogni caso il criterio di prevalenza di cui all'art. 2135 del C.C. e l'ammontare dei ricavi relativi ai prodotti non provenienti dall'azienda non può superare gli importi indicati dal D.Lgs. 228/2001 e ss.mm.ii.

CAPO V – FIERE

Art. 25 – Individuazione delle fiere

Le fiere che si svolgono nel territorio comunale le relative aree sono individuate all'interno del Piano del Commercio su aree pubbliche, nelle aree di cui alle planimetrie allegate, approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 26 - Classificazione delle Fiere

All'atto della loro istituzione, le Fiere sono classificate come di seguito indicato:

1. Ordinarie, se destinate alla vendita generalizzata ed indifferenziata di prodotti del settore alimentare e non alimentare;
2. A merceologia esclusiva, se destinate alla vendita di specifici e/o particolari prodotti del settore alimentare e/o non alimentare;
3. Straordinarie, se proposte da soggetti diversi, anche da operatori commerciali in sede fissa nel territorio comunale, nell'ambito di uno specifico progetto commerciale

Art. 27 - Regolamentazione dell'attività di vendita

1. L'attività di vendita svolta nei posteggi di fiera dagli operatori commerciali, titolari di autorizzazional commercio su aree pubbliche e di concessione ad occupare il suolo pubblico corrispondente al posteggio assegnato, nonché lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico delle merci e di allestimento e di sgombero delle aree fieristiche sono assoggettate all'osservanza delle norme in materia di commercio su aree pubbliche, traffico e viabilità, concessione di suolo pubblico, pubblica sicurezza e prevenzione incendi, igiene, sanità, tutela della quiete e del riposo dei cittadini contermini, salvaguardia di eventuali diritti di terzi.
2. per il corretto e regolare svolgimento dell'attività fieristica, gli operatori commerciali sono tenuti all'osservanza delle seguenti specifiche prescrizioni:
 - a) Divieto assoluto di porre in essere azioni e comportamenti che possono arrecare danno alle piante (tagli, infissione di chiodi, ecc.....), al verde pubblico o a manufatti pubblici e privati presenti nelle



vie e piazze interessate dalla fiera;

- b) Divieto assoluto, al termine delle operazioni di vendita, di lasciare sull' area pubblica utilizzata: scarti delle merci vendute, contenitori in cartone, cassette in legno, se non depositati con ordine, precisamente: materiale sfuso in sacchi idonei, cartone piegato e impilato, cassette impilate negli spazi assegnati ai singoli esercenti;
 - c) Divieto assoluto di imbrattare il suolo pubblico e le aree adibite a verde pubblico con liquidi di qualsiasi genere;
 - d) Obbligo tassativo di attuare tutti gli accorgimenti necessari a garantire la quiete e il riposo degli abitanti contermini nell'effettuazione delle attività di montaggio, allestimento nonché smontaggio delle attrezzature di vendita;
 - e) Obbligo tassativo di occupare esclusivamente la superficie corrispondente al posteggio assegnato e contestuale corrispondente divieto assoluto di occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata, anche se con piccole sporgenze, merce appesa, sporto di tende poste a qualsiasi altezza rispetto al suolo salva, in quest'ultimo caso, una tolleranza di cm.20 rispetto alla dimensione ed alla delimitazione del posteggio assegnato;
 - f) Divieto assoluto di occupare con espositori, merce, veicoli, anche se attrezzati alla vendita, le aree destinate a verde pubblico nonché gli spazi comuni o riservati al transito di veicoli e/o pedoni;
 - g) Obbligo tassativo di mantenere al minimo il volume di apparecchiature e mezzi sonori, di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, compact disc ecc., di giocattoli o altri articoli per non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi ed ai frequentatori del mercato;
 - h) Il rispetto delle disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite da Leggi, Regolamenti e Ordinanze in materia.
3. L'inosservanza delle prescrizioni sopra indicate comporta, in caso di recidiva, la revoca del posteggio, se assegnato in concessione, oppure la perdita della posizione in graduatoria in caso di spuntista.
4. Vigilanza, adozione di interventi atti a garantire il regolare svolgimento della fiera, accertamento e contestazione delle infrazioni alle prescrizioni di cui al comma precedente competono alla Polizia Municipale ed alle Forze dell'Ordine.

Art. 28 - Modalità di partecipazione alle fiere

Per partecipare alle fiere gli operatori non in possesso di concessione di posteggio devono:

- essere in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche o, nel caso di operatori commerciali in sede fissa nel territorio comunale, di relativa autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio relativa alla fiera stessa, che viene rilasciata a seguito dell'espletamento di procedura di selezione pubblica come indicato dalla legge e dal presente regolamento.

Gli operatori che presentano la domanda fuori dai termini o che non hanno presentato domanda saranno ammessi a partecipare alla fiera, sulla base del presente regolamento comunale, esclusivamente dopo l'esaurimento della graduatoria di cui al comma precedente.

Si applicano per intero le disposizioni di cui al Capo III del presente regolamento

CAPO VI

Manifestazione a carattere straordinario

Art. 29 – Manifestazioni a carattere straordinario e sagre

In occasione di manifestazioni straordinarie (culturali, sportive, musicali etc.) e sagre non aventi carattere fisso o periodico, effettuate su suolo pubblico organizzate da terzi, esclusivamente ditte già iscritte al registro delle imprese e in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010, previa concessione dell'area da parte dell'Amministrazione comunale, è ammessa la concessione di posteggi per l'esercizio del commercio su area pubblica.



Nel caso in cui pervengano domande per la concessione di posteggio in numero superiore ai posteggi disponibili l'ufficio preposto procede a redigere apposita graduatoria secondo i criteri di cui all'art. 9 del presente regolamento.

CAPO VII

Commercio su aree pubbliche con strutture amovibili

E' prevista in concessione di aree pubbliche, come meglio individuati per ubicazione e tipologia nelle tavole grafiche allegate al Piano per il commercio su Aree pubbliche, per l'installazione di chioschi destinati all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" conformemente a quanto prescritto da:

1. D.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e s.m.i. in particolare l'art. 16 e seguenti;
2. Direttiva dell'Unione Europea 2006/123/CE (Direttiva Bolkestein), Intesa della Conferenza unificata Regioni e Province Autonome del 05/07/2012 e in particolare, in materia di chioschi, quella del 24/03/2016 che da attuazione alla Conferenza Unificata del 16/07/2015;
3. legge 30 dicembre 2018, n.145 (in particolare art. 1, comma 686)

Art. 30 – Tipologia di attività

La tipologia di attività da esercitarsi è la somministrazione di alimenti e bevande da intendersi così identificata:

attività di bar, paninoteca, dove gli alimenti e le bevande possono essere:

- somministrati, cioè venduti ai clienti che li consumano sul posto avvalendosi di servizio assistito;
- venduti ai clienti, per essere consumati altrove (vendita "per asporto").

Art. 31 – Durata delle concessioni

Le concessioni vengono rilasciate attraverso procedure di selezione, previa pubblicazione del relativo avviso pubblico nel bollettino ufficiale regionale e all'albo pretorio comunale, e hanno una durata di anni 12 e non può essere rinnovata/prorogata.

Art. 32 - Licenze e autorizzazioni:

Il concessionario dovrà dotarsi del prescritto titolo abilitativo necessario all'installazione del chiosco e della relativa agibilità e, se sprovvisto, della necessaria autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica, la cui istanza, corredata della necessaria documentazione, dovrà pervenire al SUAPE competente entro trenta giorni dalla stipula della convenzione salvo motivata proroga che il concessionario dovrà richiedere.

La struttura, pertanto, dovrà essere realizzata in modo tale da avere tutti i requisiti tecnici di sicurezza, igienico-sanitari ed estetici, per poter avviare l'attività di argomento.

Se la struttura non avrà i requisiti prescritti dalla legge, gli Uffici Comunali non saranno vincolati in alcun modo al rilascio delle relative licenze e/o autorizzazioni.

Il concessionario che svolga l'attività di somministrazione senza le predette licenze/autorizzazioni sarà perseguibile a termini di legge e non potrà invocare la mancanza delle stesse come causa di giustificazione dell'eventuale inadempimento contrattuale.

L'Amministrazione Comunale non risponderà, pertanto, in alcun modo del mancato rispetto da parte del concessionario delle prescrizioni contenute in leggi e regolamenti né dell'assenza di qualsivoglia autorizzazione o licenza prevista dalla normativa vigente.

Art. 33 - Obblighi del concessionario

Il concessionario dovrà provvedere a proprie spese alla sistemazione dell'area interessata dall'attività di che trattasi, al posizionamento dei cestini portarifiuti, all'eventuale sfalcio dell'erba, alla pulizia, e manutenzione dell'intera area di pertinenza oggetto della concessione.

In particolare dovrà:

- a) Garantire al pubblico la fruizione dell'area durante l'orario di apertura dell'esercizio di



somministrazione di alimenti e bevande;

b) Garantire le pulizie complessive provvedendo allo svuotamento periodico dei cestini portarifiuti ed alla rimozione di eventuali rifiuti presenti nell'area interessata;

c) Garantire la custodia e la sorveglianza del bene concesso esonerando in tal senso il Comune di Assemini da qualunque responsabilità;

d) Provvedere, qualora lo ritenga necessario, alla delimitazione dell'area concessa mediante idonea recinzione in legno di altezza e tipologia tale da non consentire interferenze dirette con il rimanente parco pubblico;

e) Farsi carico di tutte le utenze, imposte e tasse connesse con l'espletamento dell'attività.

Art. 34 – Canone annuale

Il rilascio della concessione relativa a tali attività determina in capo al concessionario l'onere del pagamento del canone unico per l'occupazione delle aree pubbliche secondo le modalità previste nel relativo Regolamento Comunale approvato con Delibera del Consiglio Comunale in data 24/03/2021 n. 12 e della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) secondo le modalità previste nel relativo Regolamento Comunale approvato con Delibera del Consiglio Comunale in data 24/03/2021 n. 13, ed in particolare l'art. 12.

Art. 35. Revoca e decadenza

La concessione sarà revocata per i seguenti motivi:

- a) il concessionario ha modificato le modalità di occupazione o l'attività a favore della quale risulta aggiudicatario;
- b) perdita dei requisiti soggettivi previsti dalla legge;
- c) reiterate violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento e nella Convenzione sottoscritta con il Comune di Assemini e debitamente contestata;
- d) perdita dei requisiti necessari all'avvio dell'attività o mancata acquisizione dei requisiti professionali previsti dalla norma di settore entro e non oltre mesi 12 dalla firma dell'atto di concessione;
- e) per gravi motivi di tutela dell'interesse pubblico.

Nel caso di revoca per le motivazioni suindicate, il concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa su quanto già speso per la realizzazione del chiosco e per gli eventuali interventi migliorativi di cui al presente capitolato.

In caso di decadenza e/o revoca dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, il concessionario decadrà automaticamente dalla concessione di suolo pubblico.

Art. 36 - Risoluzione:

Il mancato pagamento della tassa annuale dovuta, la subconcessione ed in genere ogni infrazione ai patti stabiliti dalla concessione come pure ogni qualsiasi atto, fatto od omissione del concessionario che potesse comunque compromettere il servizio, daranno all'Amministrazione Comunale l'ampia facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in qualunque tempo con il solo preavviso di un mese e con semplice lettera di disdetta, senza bisogno di diffida né di interpello giudiziale o stragiudiziale.

Nel caso di risoluzione per le motivazioni suindicate, il concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa su quanto già speso per la realizzazione del chiosco.

CAPO VIII Disposizioni finali

ART. 37 – Revoca e decadenza dell'autorizzazione, concessione di posteggio o “D.U.A.”

Ai sensi dell'articolo 17 della Legge Regionale 5/2006 per la forma itinerante e il titolo abilitativo e la concessione di posteggio per il mercato o per la fiera decadono:

1. *qualora sia contestata la violazione amministrativa per l'essere venuti meno i requisiti morali o professionali previsti dagli articoli 71 del D.lgs 59/2010.*
2. *qualora l'attività sia sospesa, per la forma itinerante, per un periodo superiore a 12 mesi.*



3. *qualora il posteggio non sia utilizzato per periodi di tempo complessivamente superiori a 3 (tre) mesi in ciascun anno solare ovvero superiori a un quarto del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza e puerperio purché notificati al comune entro 10 giorni dall'emissione della relativa certificazione.*

La concessione di posteggio per la partecipazione alle fiere decade nell'ipotesi che il posteggio non sia utilizzato per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste per la durata della concessione.

Si procede alla dichiarazione di decadenza della concessione di posteggio o del titolo abilitativo, nell'ipotesi di espressa previsione da parte di altra normativa statale, regionale o comunale in quanto applicabile.

La concessione di suolo pubblico, o la partecipazione al bando di assegnazione, decade nell'ipotesi che la dichiarazione auto-certificativa resa dagli interessati non risulti veritiera agli accertamenti effettuati dal Comune, tanto da costituire comunicazione di notizia di reato all'Autorità Giudiziaria.

ART. 38 – Sospensione del titolo abilitativo

1. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di vendita può essere sospeso, ai sensi dell'articolo 29 comma 3 del D.lgs 114/98 in caso di particolare gravità o di reiterate violazioni, per un periodo compreso non superiore a 20 (venti) giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione

2. Rientrano nelle ipotesi di particolare gravità:

- a) violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento.*
- b) l'occupazione abusiva del suolo pubblico anche come eccedenza rispetto a quello concesso;*
- c) il mancato rispetto delle norme poste a tutela del consumatore finale.*

3. Ai sensi dell'articolo 8 bis della legge 24 Novembre 1981 n° 689 si ha reiterazione di una violazione quando nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole, o anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

4. Per i titoli abilitativi rilasciati da altri comuni, sia regionali che extraregionali, che incorrono in una delle fattispecie sopra indicate il provvedimento di sospensione dell'attività avrà valore unicamente per il territorio di questo comune.

ART. 39 – SANZIONI

1. Salvo che il fatto non sia già previsto e punito da una disposizione nazionale o regionale, chi viola le altre disposizioni del presente regolamento è soggetto al pagamento da effettuarsi entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione di una sanzione amministrativa di € 250 (Euro duecentocinquanta) stabilita ai sensi dell'articolo 16 comma 2 della legge 689/81.